



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
REGIONALE DELLA CALABRIA  
SEZIONE STACCATA DI REGGIO  
CALABRIA

IL PRESIDENTE

cds - Giustizia amministrativa  
TAR-RC - TAR Calabria - Reggio Calabria  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0000199 - 15/03/2017 - USCITA



cds 000100836200

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
di Reggio Calabria  
Avv. Alberto Panuccio

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
di Locri  
Avv. Gabriella Mollica

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
di Palmi  
Avv. Francesco Napoli

Al Presidente della Camera Amministrativa  
di Reggio Calabria  
Avv. Rosario Infantino

Oggetto: Processo Amministrativo Telematico. Copia d'obbligo

L'art. 7, comma 4, del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168 (convertito, con modificazioni, in legge 25 ottobre 2016 n. 197, recante "Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa") prevede che "A decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 1° gennaio 2018 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico".

A fronte di tale disposizione, si è venuto a formare, in conseguenza dell'avvio del Processo Amministrativo Telematico (a far tempo dal 1° gennaio del corrente anno) un orientamento giurisprudenziale che annette al deposito della c.d. "copia d'obbligo" - di cui alla sopra riportata disposizione - carattere di indefettibilità ai fini della fissazione dell'udienza di trattazione della controversia.

In tale senso, si rammenta come la Sezione VI del Consiglio di Stato (ordinanza n. 880 del 3 marzo 2017), abbia precisato che:

- "è attualmente obbligatorio il deposito "almeno" di una prima copia cartacea di tali atti (da qualificare perciò, e normativamente, "copia d'obbligo"), non essendo esclusa la possibilità (pur se concretamente assai auspicabile, nella situazione data) del deposito d'una o più copie ulteriori (da considerare, viceversa, propriamente "copie di cortesia", giacché giuridicamente non obbligatorie)";



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
REGIONALE DELLA CALABRIA  
SEZIONE STACCATA DI REGGIO  
CALABRIA

IL PRESIDENTE

- con la conseguenza che *“la trattazione collegiale ... va comunque considerata condizionata al tempestivo deposito della copia d’obbligo nel termine dilatorio fissato”* ai sensi dell’art. 55, comma 5, c.p.a. *“(salvo dimidiazione o abbreviazione del termine stesso), sotto pena di rinvio della trattazione collegiale fino a espletato incumbente (e pur se con gli effetti estintivi della misura cautelare presidenziale di cui al secondo periodo del cit. art. 56, comma 4)”*.

Si rappresenta, ulteriormente, come l’orientamento interpretativo del quale si è dato precedentemente conto sia stato confermato anche da altri arresti giurisprudenziali (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, ordd. 9 marzo 2017 nn. 3258 e 3259).

Alla stregua di quanto sopra esposto, si prega di rivolgere intensa e capillare opera di sensibilizzazione nei confronti dei professionisti operanti nell’ambito di competenza di questa Sezione staccata, al fine di promuovere il corretto e tempestivo espletamento del sopra indicato incumbente, in difetto del quale la trattazione delle controversie – per le quali venisse riscontrato il mancato deposito della “copia d’obbligo” – dovrà, necessariamente, essere differita fino al compimento di siffatto deposito documentale.

Reggio Calabria, 15 marzo 2017

Roberto Politi